

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2757-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 4 novembre 1991

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Austria, la Confederazione Svizzera, il Regno di Svezia, il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Islanda dall'altro, a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, firmati a Bruxelles rispettivamente il 2 febbraio 1989, il 16 febbraio 1989, il 20 marzo 1989, il 12 aprile 1989, il 19 aprile 1989 ed il 31 maggio 1989

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro delle Finanze**

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**col Ministro del Commercio con l'Estero**

**col Ministro delle Partecipazioni Statali**

**e col Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie**

*(V. Stampato Camera n. 4866)*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 aprile 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 aprile 1991*

ONOREVOLI SENATORI. - I Protocolli in oggetto riguardano le modifiche da apportare ad accordi stipulati dagli Stati CECA e la CECA da una parte e alcuni Stati appartenenti all'area dell'EFTA dall'altra (Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia, Svizzera e Islanda) al fine di agevolare i reciproci scambi commerciali, per adeguare gli stessi ed i successivi Protocolli aggiuntivi al sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci nel frattempo entrato in vigore in forza della Convenzione del 14 giugno 1983.

Il loro contenuto è in tutti i casi uniforme, poichè aggiorna l'articolo 20, l'allegato degli accordi base e l'allegato dei Protocolli

aggiuntivi stipulati a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità, in relazione alla mutata nomenclatura delle merci conseguente alla citata Convenzione e attribuisce ai Comitati misti, istituiti con gli accordi stessi, il potere di procedere agli aggiustamenti che si rendessero necessari in relazione a future modifiche di detta nomenclatura.

Proprio per la stretta affinità di materia che li contraddistingue, i sei Protocolli sono stati uniti nell'ambito di un unico disegno di legge per il quale la Commissione affari esteri sollecita l'approvazione da parte dell'Assemblea.

GRAZIANI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUIZZI)

17 luglio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OSSO)

16 luglio 1991

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

---

**PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: ZECCHINO)

25 settembre 1991

La Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul disegno di legge n. 2757.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali:

a) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 1989;

b) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica d'Austria dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 16 febbraio 1989;

c) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Confederazione Svizzera dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 20 marzo 1989;

d) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e il Regno di Svezia dall'altro a

seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 12 aprile 1989;

e) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e il Regno di Norvegia dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 19 aprile 1989;

f) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 31 maggio 1989.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto da ciascuno dei protocolli stessi.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.